



CL 01.01.02

DELIBERAZIONE N. 134 DEL 21/02/2019

PROPOSTA N. 165 DEL 18/02/2019

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA DI ANIMALI VAGANTI E GOVERNO CANILE SANITARIO DISTRETTO VETERINARIO OVEST MILANESE E RESTANTI COMUNI DEL DISTRETTO VETERINARIO RHO PER UN PERIODO DI 60 MESI.

PUBBLICAZIONE DAL 26/02/2019

sull'Albo Pretorio on-line dell'Agencia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano.



CL 01.01.02

Proposta n. 165 del 18/02/2019

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA DI ANIMALI VAGANTI E GOVERNO CANILE SANITARIO DISTRETTO VETERINARIO OVEST MILANESE E RESTANTI COMUNI DEL DISTRETTO VETERINARIO RHO PER UN PERIODO DI 60 MESI.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con Deliberazione n. 1321 del 14.12.2018:

- venivano aggiudicati i lotti n. 1 (ATS della Città Metropolitana di Milano Distretto Veterinario Rho e Nord Milano) e n. 3 (ATS della Città Metropolitana di Milano Distretto Veterinario Adda Martesana e Distretto Veterinario Melegnano) – della procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento quinquennale dei servizi di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo Canili Sanitari, espletata in unione d'acquisto con l'ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e l'ATS di Pavia;
- veniva dichiarato deserto, per mancanza di offerte, il lotto n. 2 (ATS della Città Metropolitana di Milano Distretto Veterinario Ovest Milanese e restanti Comuni del Distretto Veterinario Rho);
- si prendeva atto dell'offerta presentata per il lotto n. 4 (ATS Pavia);

DATO ATTO che, con riferimento al lotto n. 2 dichiarato deserto per mancanza di offerte, venivano acquisite dalla UOC Programmazione e Gestione Gare note – agli atti – con le quali due operatori economici, operanti nel settore merceologico di interesse, manifestavano la volontà di voler partecipare ad eventuali e successive procedure di scelta del contraente;

CONSIDERATO che la competente UOC Igiene Urbana Veterinaria ha condotto delle verifiche sui requisiti, anche di natura strutturale, dichiarati dagli operatori economici manifestanti interesse alla procedura negoziata in argomento, confermandone il possesso con nota e-mail del 12.02.2019;

PRESO ATTO che in relazione a quanto necessitato:

- non sono attive Convenzioni della Agenzia Regionale Centrale Acquisti;
- non sono attive Convenzioni Consip S.p.A.;
- per il servizio *de quo* è escluso l'ambito di applicazione del DPCM del 24.12.2015, come aggiornato con DPCM dell'11.07.2018;

RICHIAMATA la nota e-mail del 12.02.2019 con la quale la competente UOS Servizio Prevenzione e Protezione dichiarava di non ritenere necessaria la redazione di specifico Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) in quanto *"le attività del personale veterinario di ATS Milano descritte sul CSA verranno svolte presso sedi esterne all'Agenzia"*;

DATO ATTO che con nota prot. n. 26532 del 12.02.2019, nel rispetto della normativa regionale vigente, è stata data informazione alla competente Direzione di Regione Lombardia circa l'attivazione della procedura negoziata in forma autonoma;

CONSIDERATO pertanto necessario indire, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo canile sanitario Distretto Veterinario Ovest Milanese e restanti Comuni del Distretto Veterinario Rho per un periodo di 60 mesi e con base d'asta complessiva pari a € 1.200.935,00 (Iva esclusa);

ATTESO che:

- a seguito dell'entrata in vigore della Legge 136/2010 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con Determinazione n. 8/2010 e s.m.i, ha esteso l'obbligo di richiesta dei CIG (Codice Identificativo Gara) a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture a prescindere dall'importo degli stessi e dalla procedura di affidamento prescelta;
- per l'acquisizione oggetto del presente provvedimento è stato, quindi, richiesto ad A.N.A.C. il relativo CIG;

PRESO ATTO del Numero di Gara 7343514 e del CIG n. 7800070563, assegnati dalla predetta Autorità;

DATO ATTO che verranno invitati alla procedura oggetto del presente provvedimento gli operatori economici che hanno manifestato interesse all'espletanda procedura negoziata ed espressamente riportati nell'Allegato *Alfa*, parte integrante del presente provvedimento, del quale si ometterà la pubblicazione;

RITENUTO di disporre che l'aggiudicazione del servizio *de quo* avvenga in conformità a quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, ovvero in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), in applicazione dei criteri qualitativi espressamente individuati nella documentazione di gara (qualità: punteggio massimo 70, prezzo: punteggio massimo 30);

VISTI i seguenti atti di gara, che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Lettera di invito;
- Facsimile contratto d'appalto;

AUTORIZZATO il RUP, individuato nel Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare, Andreina Pirola, ad espletare tutte le operazioni di gara volte a determinare le condizioni normo - economiche sulla base delle quali affidare il servizio oggetto del presente provvedimento;

ATTESTATA la tracciabilità di ogni intervento compiuto sulla piattaforma Sintel e l'inalterabilità ed insostituibilità della documentazione di gara caricata su detto sistema telematico, nel pieno rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza;

SU CONFORME PROPOSTA del Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare che dichiara la legittimità e la regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di indire, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo canile sanitario Distretto Veterinario Ovest Milanese e restanti Comuni del Distretto Veterinario Rho per un periodo di 60 mesi e con base d'asta complessiva pari a € 1.200.935,00 (Iva esclusa);
2. di disporre che l'aggiudicazione del servizio *de quo* avvenga in conformità a quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, ovvero in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), in applicazione dei criteri qualitativi espressamente individuati nella documentazione di gara (qualità: punteggio massimo 70, prezzo: punteggio massimo 30);
3. di prendere atto del Numero di Gara 7343514 e del CIG n. 7800070563, assegnati dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
4. di approvare i seguenti atti di gara, che si allegano al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali:
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Disciplinare di gara e relativi allegati;
 - Lettera di invito;
 - Facsimile contratto d'appalto;
5. di autorizzare il RUP, individuato nel Direttore della UOC Programmazione e Gestione Gare, Andreina Pirola, a coordinare tutte le operazioni di gara volte a determinare le condizioni normo – economiche a cui affidare il servizio oggetto del presente provvedimento;
6. di dare atto che verranno invitati alla procedura oggetto del presente provvedimento gli operatori economici espressamente riportati nell'Allegato Alfa, parte integrante del presente provvedimento, del quale si ometterà la pubblicazione, e immediatamente esecutivo ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 9 dell'art. 18 della L.R. 33/2009, fatto salvo il diritto d'accesso all'*omissis* da esercitarsi ai sensi della L. 241/1990 (artt. 22 e ss.), del T.U. 196/2003;
7. di dare mandato alla UOC Programmazione, Bilancio, Monitoraggio e Rendicontazione di iscrivere la spesa stimata per 60 mesi pari a € 1.200.935,00, oltre Iva 22% di € 264.205,70, per un totale di € 1.465.140,70, al competente conto economico di seguito specificato del Bilancio degli anni 2019/2020/2021/2022/2023/2024 – Sezione Sanitario:

C.E. 30215014 – Costi e oneri Dipartimento Veterinario € 195.352,09 (8 mesi 2019)

C.E. 30215014 – Costi e oneri Dipartimento Veterinario € 293.028,14 (12 mesi 2020)
C.E. 30215014 – Costi e oneri Dipartimento Veterinario € 293.028,14 (12 mesi 2021)
C.E. 30215014 – Costi e oneri Dipartimento Veterinario € 293.028,14 (12 mesi 2022)
C.E. 30215014 – Costi e oneri Dipartimento Veterinario € 293.028,14 (12 mesi 2023)
C.E. 30215014 – Costi e oneri Dipartimento Veterinario € 97.676,05 (4 mesi 2024)

8. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990;
9. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.



Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi

Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii e della L.R. 33/2009 e ss.mm.ii. per la formulazione delle decisioni del Direttore Generale

Il Direttore Amministrativo
Giuseppe Micale

Il Direttore Sanitario
Vittorio Demicheli

Il Direttore Socio Sanitario
Rossana Angela Giove

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ATS Milano
Città Metropolitana

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016,
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA DI ANIMALI VAGANTI E
GOVERNO CANILE SANITARIO DISTRETTO VETERINARIO OVEST MILANESE E RESTANTI COMUNI
DEL DISTRETTO VETERINARIO RHO PER UN PERIODO DI 60 MESI.**

Codice identificativo Gara (CIG) n. 7800070563

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

1/31

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19

Codice fiscale e P.IVA 09320520969

PREMESSA

L'ATS della Città Metropolitana di Milano bandisce, a seguito di procedura aperta dichiarata deserta, procedura negoziata. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento dei servizi di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo canile sanitario afferente al Distretto Veterinario Ovest Milanese e Restanti Comuni del Distretto Veterinario Rho (ex lotto 2).

L'ATS della Città Metropolitana di Milano procede all'effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all'individuazione dell'operatore economico cui affidare i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche CSA) per il soddisfacimento delle proprie esigenze.

L'aggiudicazione dei servizi darà vita a un unico rapporto contrattuale intercorrente tra l'operatore economico risultato aggiudicatario dei servizi di che trattasi e l'Amministrazione.

Tale rapporto si costituirà in esecuzione della Deliberazione di aggiudicazione della gara per l'ATS della Città Metropolitana di Milano.

Tutti i punti del presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno recepiti integralmente nel contratto che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario e l'ATS dopo l'aggiudicazione della gara.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha ad oggetto il servizio di profilassi della rabbia e controllo del randagismo come disposto dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, dalla Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e s.m.i., dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., dal Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 e da eventuale nuova o diversa normativa intervenuta durante la vigenza del rapporto contrattuale, da rendere sui territori dei Comuni, afferenti ai rispettivi Distretto Veterinario Ovest Milanese e Restanti Comuni del Distretto Veterinario Rho, come elencati nell'Allegata n. 2 "Tabella Comuni".

Il servizio comprende le seguenti attività:

- a) recupero o accalappiamento, custodia e mantenimento per i primi 10 giorni, dei cani vaganti e dei cani rinvenuti malati o feriti;
- b) recupero o accalappiamento, custodia e mantenimento dei gatti su autorizzazione del Dipartimento Veterinario, in quanto rinvenuti malati o feriti o ai fini del contenimento della popolazione felina che vive in libertà e comunque per il tempo necessario al loro ricollocamento nella colonia di origine o altra destinazione decisa dal Dipartimento Veterinario;
- c) interventi particolari di recupero di animali vaganti o feriti appartenenti ad altre specie, (es. animali esotici, procioni, piccoli mammiferi, rettili, volatili, piccoli ruminanti, fauna selvatica autoctona), compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche delle attrezzature e della struttura;
- d) recupero o cattura ed eventuale custodia di cani e/o gatti da sottoporre a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia e/o di altre malattie contagiose o per problemi di aggressività e/o comportamentali o per altre motivazioni decise dal Dipartimento Veterinario. Si precisa che nel caso di animali di proprietà i costi relativi, fatturati ad ATS, saranno posti a carico dei rispettivi proprietari e/o, se previsto, dell'Autorità che ne ha disposto il ritiro;
- e) recupero, su richiesta del Sindaco competente ed autorizzazione del Dipartimento Veterinario, di cani o gatti ceduti dal proprietario definitivamente al Comune di residenza o posti in osservazione in caso di maltrattamenti;
- f) recupero di cani e gatti per ordine e/o affidati in custodia giudiziale da un'Autorità Giudiziaria. Si precisa che il ritiro riguarda esclusivamente il mero atto di recupero dell'animale, cui farà seguito, su disposizione del Dipartimento Veterinario ed autorizzazione dell'autorità competente, il tempestivo trasferimento da parte dell'aggiudicatario nel canile rifugio convenzionato con il Comune dove è stato recuperato l'animale, salvo ostino al trasferimento motivi sanitari o giudiziari. In tali casi i costi di mantenimento giornaliero saranno posti a carico di ATS;
- g) trasporto di animali su disposizione dell'ATS, in altro canile sanitario/rifugio e/o struttura, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. Per tale servizio, oltre alla tariffa prevista per il **"Servizio di recupero e trasporto di 1 cane e mantenimento forfettario in canile sanitario fino al 10° giorno"** (cod. 3 dell'Allegato 1 "Descrizione Prestazioni"), verrà riconosciuto un rimborso forfettario parametrato alla distanza ed al tempo di percorrenza andata e ritorno, compreso nelle seguenti fasce territoriali.
- All'interno dei territori dei Comuni interessati: nessun rimborso, compreso nella tariffa di recupero/accalappiamento
 - All'interno del territorio di ATS Milano: + € 20,00
 - All'esterno del territorio di ATS Milano, in regione Lombardia: + € 70,00

3/31

- h) recupero e termodistruzione su richiesta del Dipartimento Veterinario delle carcasse di cani, gatti ed eccezionalmente di animali selvatici di piccola e media taglia, quali volpi, tassi e comunque animali rinvenuti morti sul suolo pubblico ai fini della prevenzione delle malattie infettive e dell'igiene. Si precisa che è obbligo dei Comuni provvedere, direttamente ed a proprio carico, al servizio di cui alla presente lettera, convenzionandosi con società regolarmente autorizzate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 o con l'ATS. Qualora però un Comune non vi provvedesse direttamente, la fatturazione di tale servizio, richiesto con le modalità stabilite dal Dipartimento Veterinario, dovrà essere addebitata ad ATS, che successivamente procederà al recupero delle spese presso il Comune interessato;
- i) recupero e termodistruzione delle carcasse di animali presso il canile sanitario.

La presente procedura si riferisce al Lotto n. 2 della precedente procedura aperta sopra la soglia comunitaria dichiarato deserto con Deliberazione n. 1321/2018 così descritto:

- **Lotto 2: ATS di Milano Distretto Veterinario Ovest Milanese e restanti comuni del Distretto Veterinario Rho.** L'aggiudicatario di tale lotto deve garantire il servizio nell'ambito del territorio di competenza dei Comuni di cui all'Allegato 2 "Tabella Comuni" per Lotto 2. Al fine di permettere il pronto intervento del personale del Dipartimento Veterinario operante nei 2 Distretti ed agevolare la restituzione degli animali di proprietà ricoverati, la struttura deve essere ubicata ad una distanza non superiore a 30 Km (+/- 10%) dal confine dei Comuni presenti nel lotto e percorribile nel minor tempo risultante nelle indicazioni stradali di un motore di ricerca internet (es. Google Maps).

Articolo 2 – Durata e importo dell'appalto

L'appalto ha la durata di 60 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto d'Appalto.

L'importo complessivo posto a base d'asta è pari a **€ 1.200.935,00 (Iva esclusa)**.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo contraente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto, a termini di legge ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni a termini di

4/31

legge, l'aggiudicatario non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta.

È, altresì, facoltà dell'Amministrazione provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del contratto, senza che dall'aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.

Articolo 3 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 10 del presente CSA e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall'Amministrazione richiedente.

Capo 2 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 4 – Struttura e personale

I requisiti strutturali e gestionali dei canili sanitari messi a disposizione devono rispondere a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., dal Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017. L'aggiudicatario dovrà, al momento della stipula del contratto, disporre di un canile ed un gattile sanitario regolarmente autorizzato e/o registrato per l'attività di canile sanitario, dotato di tutti requisiti e le strutture previste ai sensi della citata normativa (L.R. n. 33/09 e Regolamento Regionale n. 2/17 e s.m.i.) e comunque tali da soddisfare tutte le esigenze degli animali ricoverati singolarmente, sia sotto il profilo igienico sanitario che del benessere animale.

In particolare, le prestazioni che l'aggiudicatario dovrà garantire sono le seguenti:

- a) Il canile sanitario dovrà disporre di almeno n. 30 posti, con almeno il 10% dei box da adibire ad uso contumaciale ed infermeria, aumentabile a richiesta secondo particolari necessità sanitarie. In caso di aggiudicazione a Raggruppamenti Temporanei d'Impresa legalmente costituiti, il canile sanitario dovrà essere comunque ubicato in una unica struttura.

- b) Il gattile "sanitario" dovrà disporre di gabbie in numero sufficiente a ricoverare almeno n. 20 gatti, con almeno il 10% dei posti da adibire ad uso contumaciale ed infermeria,

5/31

umentabile a richiesta secondo particolari necessità sanitarie. In caso di aggiudicazione a Raggruppamenti Temporanei d'Impresa legalmente costituiti, il gattile sanitario dovrà essere comunque ubicato in una unica struttura.

- c) l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un locale attrezzato e adibito ad ambulatorio veterinario secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Veterinario e personale per assicurare il necessario supporto al Medico Veterinario dell'ATS, in modo flessibile, durante la sua presenza nella struttura. In caso di terapie che necessitino somministrazioni per più giorni, l'aggiudicatario, senza spese aggiuntive, si impegna ad impiegare il farmaco fornito, secondo la prescrizione del Medico Veterinario dell'ATS. Il rifornimento dei necessari presidi Medico-chirurgici e sanitari è a carico dell'ATS;
- d) l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione del personale ATS, quando presente, uno spazio dedicato alla gestione amministrativa, dotata di almeno una connessione dati a banda larga (ADSL o fibra) e di strumentazione informatica necessaria per la ricerca dei proprietari, la registrazione e l'aggiornamento anagrafico presso il sito della anagrafe canina regionale, degli animali in ingresso ed uscita dal canile sanitario e attrezzata per il front-office con l'utenza e con i rispettivi comuni;
- e) gli ambienti dovranno presentare segnaletica adeguata per indirizzare gli utenti ai servizi richiesti. In particolare, all'esterno della struttura dovrà essere esposto un cartello, in modo ben visibile, con indicato che il canile sanitario è convenzionato con l'ATS della Città Metropolitana di Milano, riportante il numero di telefono/fax dell'aggiudicatario e l'orario di apertura del canile sanitario. L'orario deve essere concordato col Dipartimento Veterinario e dovrà, di regola, consentire la restituzione dei cani ai legittimi proprietari per almeno 6 giorni alla settimana, con un minimo di 5 ore al giorno e sarà riportato sul sito istituzionale dell'ATS;
- f) l'aggiudicatario dovrà disporre di un deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti, con utilizzo esclusivo per questo tipo di attività. I mangimi devono essere approvati dal Dipartimento Veterinario e devono essere scortati dai relativi documenti di origine e di tracciabilità;
- g) l'aggiudicatario dovrà disporre di uno spazio per il deposito dei rifiuti speciali, da smaltirsi, in conformità alle normative vigenti, da Ditta autorizzata in virtù di un valido rapporto contrattuale con l'aggiudicatario;
- h) l'aggiudicatario dovrà utilizzare mezzi e strutture adeguati per il trasporto di resti e/o carcasse di cani, gatti ed altri animali, collegati funzionalmente ad un impianto di transito cat. 1 per lo stoccaggio, in attesa del corretto smaltimento tramite Ditta autorizzata. Nel

- caso in cui il canile sia dotato di un impianto di smaltimento, per svolgere tale attività dovrà essere dotato della prevista autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009. I mezzi, quando utilizzati per gli interventi previsti dal presente CSA, devono riportare esternamente in modo visibile che operano per l'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- i) l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione personale con funzioni amministrative. Il personale deve interfacciarsi con il Dipartimento Veterinario, secondo le procedure ed indicazioni fornite dall'ATS, anche per quanto riguarda la gestione economica degli utenti;
 - j) l'aggiudicatario dovrà disporre di automezzi regolarmente autorizzati per il trasporto di animali vivi, dotati di attrezzature idonee alla cattura dei cani vaganti e dei gatti ed in numero adeguato per garantire la regolarità degli interventi nella tempistica richiesta. I mezzi, quando utilizzati per gli interventi previsti dal presente CSA, devono riportare esternamente in modo visibile la denominazione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
 - k) l'aggiudicatario dovrà dedicare all'appalto personale adeguato per numero e formazione professionale, addestrato e dotato degli strumenti e di tutti i mezzi necessari alla corretta esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e gestione degli animali e per le esigenze del presente CSA. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di attivare e documentare gli interventi formativi necessari ai propri dipendenti, anche per quanto previsto dalle norme del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5 – Gestione del servizio

La legge tutela gli animali e punisce il loro maltrattamento.

Tutte le azioni che si svolgono per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente CSA devono essere vincolate al rispetto del benessere animale. Comportamenti lesivi del benessere animale sono considerati mancanze gravi, fatte salve più gravi responsabilità civili e/o penali, e la loro contestazione costituisce inadempimento delle prescrizioni contrattuali e rappresenta causa di risoluzione del Contratto d'Appalto.

Nella gestione del servizio, l'aggiudicatario:

- a) dovrà attenersi al manuale di gestione predisposto dal Dipartimento Veterinario, conformemente a quanto disposto dall'art. 16 c. 2, del Regolamento Regionale n. 2/2017;
- b) dovrà garantire il servizio con reperibilità attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, festivi compresi per assicurare tutte le prestazioni specificate nel presente Capitolato;

- c) dovrà rendere disponibile un numero telefonico di rete fissa, uno di rete mobile ed un indirizzo di posta elettronica, al fine di assicurare la reperibilità. Tali dati e l'orario di apertura saranno comunicati dal Dipartimento Veterinario a tutte le Autorità competenti ed a tutti i Comuni dell'area interessata;
- d) dovrà provvedere direttamente alla gestione del personale alle sue dipendenze, garantendone una idonea e sufficiente presenza numerica. L'articolazione dell'orario di servizio del personale è concordato con il Dipartimento Veterinario;
- e) dovrà provvede immediatamente – e comunque non oltre 60 minuti da quando ne viene a conoscenza - alla sostituzione del personale in caso di assenza improvvisa durante l'orario di lavoro e garantire che il servizio giornaliero sia comunque reso nel corso della medesima giornata. Visto il carattere di servizio sanitario pubblico essenziale dell'attività del canile sanitario, anche in caso di iniziative di carattere sindacale del personale, l'aggiudicatario dovrà, comunque, assicurare il servizio minimo indispensabile (accalappiamento, alimentazione degli animali e pulizia quotidiana dei ricoveri);
- f) dovrà garantire che la pulizia del canile sia accurata e continua, gli animali siano tenuti in buone condizioni di nutrizione e abbiano sempre l'acqua a disposizione. Il Dipartimento Veterinario dovrà essere informato di ogni cambiamento di mangime e potrà effettuare verifiche sulla qualità dello stesso in ogni momento. Il Dipartimento Veterinario dovrà essere informato anche di ogni cambiamento evidenziabile dello stato di salute o di comportamento degli animali ricoverati. Nell'orario mattutino dovrà essere assicurata l'alimentazione degli animali ed il primo giro di pulizia di tutte le unità di ricovero occupate. Nell'orario pomeridiano dovrà essere assicurato almeno un secondo giro di governo degli animali;
- g) dovrà garantire che gli interventi di recupero di animali sul territorio avvengano sempre e solamente su segnalazione e chiamata della Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri o altri organi di Polizia Giudiziaria, del Sindaco o del Dipartimento Veterinario. Il privato cittadino che abbia rinvenuto un animale vagante e che si rivolga direttamente all'aggiudicatario, deve essere informato che a norma dell'art. 20 c. 2 del R.R. n° 2/17 è tenuto a dare pronta comunicazione del rinvenimento al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al Dipartimento Veterinario dell'ATS o le altre autorità indicate. Il Dipartimento Veterinario si riserva di non riconoscere economicamente i servizi effettuati con modalità di attivazione differenti da quelle descritte;
- h) su richiesta del Dipartimento Veterinario, dovrà garantire in situazioni di emergenza assistenza agli interventi del Dipartimento Veterinario, compresi periodici turni di perlustrazione da effettuarsi in casi di particolare necessità (es. rabbia urbana o

8/31

segnalazioni di riscontro sul territorio di un gran numero di cani randagi), in giorni ed orari prestabiliti dal Dipartimento Veterinario in accordo con le Amministrazioni Comunali interessate. Il servizio verrà riconosciuto ai fini economici come "assistenza a interventi del Dipartimento Veterinario a tariffa oraria (n° ore)" - (voce 2 Allegato 1 "Descrizione prestazioni");

- i) dovrà garantire che i metodi di accalappiamento siano tali da evitare agli animali sofferenze, nel rispetto della sicurezza dell'operatore e dell'animale stesso, in conformità al dell'art. 20 c.1 del R.R. n° 2/17. L'intervento dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque al massimo **entro 120 minuti** dalla chiamata e deve essere data la massima priorità alla segnalazione di un animale ferito. Di ogni intervento effettuato (anche quando con esito negativo) verrà redatto dall'aggiudicatario apposito verbale, secondo la modulistica e le istruzioni predisposte dal Dipartimento Veterinario per le necessarie verifiche;
- j) dovrà assicurarsi che il personale incaricato dell'accalappiamento, al fine di favorire la riconsegna immediata al legittimo proprietario degli animali catturati, ricerchi la presenza del microchip con l'apposito lettore di cui deve essere dotato. In caso di presenza d'identificativo, il personale deve utilizzare secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento Veterinario lo strumento SMS messo a disposizione da Regione Lombardia o accedere all'Anagrafe Animali da Affezione (AAA). Nel caso che avvenga la riconsegna immediata dell'animale catturato grazie al sistema SMS o Anagrafe, il servizio verrà riconosciuto ai fini economici come un **"Servizio di recupero e trasporto di 1 cane e mantenimento forfettario in canile sanitario fino al 10° giorno"** (cod. 3 dell'Allegato 1 "Descrizione Prestazioni"), a condizione che il personale raccolga tutti i dati del proprietario secondo le istruzioni ricevute dall'ATS. In caso contrario, il servizio verrà riconosciuto come "a vuoto";
- k) dovrà informare la Polizia Locale del Comune territorialmente competente ed il Dipartimento Veterinario entro il primo giorno lavorativo utile (salvo che non ricorrano situazioni contingibili e urgenti), dei cani accalappiati senza la presenza della Polizia Locale territorialmente competente (ad esempio su chiamata dei Carabinieri o di altre forze dell'Ordine o comunque per altri casi motivati);
- l) dovrà effettuare, al più presto dopo il ricovero, la prima ricerca dei proprietari degli animali dotati del contrassegno identificativo. Quando il proprietario/detentore di un animale viene rintracciato, lo stesso è invitato a presentarsi al canile nel più breve tempo possibile (negli orari di accesso previsti) e comunque entro 5 giorni dalla notifica del ritrovamento, per provvedere al ritiro. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, alla puntuale riscossione da parte dell'utente, al momento del riscatto del proprio animale, della somma per il servizio fruito,

9/31

- con le modalità indicate dal servizio competente dell'ATS ed a fornire mensilmente a detto ufficio l'elenco aggiornato degli animali restituiti con la relativa documentazione richiesta;
- m) nei casi di ritardato ritiro degli animali da parte dei relativi proprietari e/o dei responsabili dei canili rifugio di pertinenza, dovrà informare tempestivamente il Dipartimento Veterinario;
 - n) dovrà detenere un registro di carico e scarico degli animali (anche su supporto informatico) approvato dal Dipartimento Veterinario, sempre aggiornato ed a disposizione delle Autorità competenti ed aggiornare (entro 3 gg lavorativi) il sistema anagrafico regionale informatizzato. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a fornire i reports periodici richiesti dal Dipartimento Veterinario, per un opportuno monitoraggio delle attività svolte;
 - o) dovrà redigere, per ogni animale ricoverato, la scheda segnaletica e la registrazione di carico/scarico e degli interventi clinico/chirurgici effettuati, secondo le istruzioni e la modulistica predisposte dal Dipartimento Veterinario;
 - p) dovrà organizzare, su disposizione del Dipartimento Veterinario, l'attività di cattura dei gatti che vivono in libertà appartenenti alle colonie feline. Il Dipartimento Veterinario può avvalersi anche della collaborazione di associazioni di volontariato convenzionate o del referente/tutor della colonia. I gatti prelevati dal territorio secondo le modalità dettagliate e di volta in volta concordate e programmate con il Dipartimento Veterinario, dopo la necessaria degenza sanitaria e se idonei, verranno rimessi in libertà a cura dell'aggiudicatario e/o di incaricati delle associazioni di volontariato o del singolo referente/tutor della colonia. Il Dipartimento Veterinario effettuerà la vigilanza su tali attività, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento;
 - q) dovrà concordare in tempo utile con i Comuni, il trasferimento, con spese a loro carico, dopo l'undicesimo giorno, degli animali di pertinenza presso un "canile/gattile rifugio" convenzionato. In deroga e a giudizio del Dipartimento Veterinario, il trasferimento potrà essere differito;
 - r) nei casi di ritardato intervento di trasferimento degli animali da parte dei canili rifugio di pertinenza dei Comuni o di mancato ritiro da parte del proprietario o nell'attesa di definizione del destino dell'animale da parte del Dipartimento Veterinario, gli ulteriori costi di degenza giornaliera eccedenti il decimo giorno sono posti a carico dell'ATS, secondo le tariffe di cui al presente CSA;
 - s) dovrà segnalare tempestivamente (entro una giornata lavorativa) il decesso di un animale al Dipartimento Veterinario e conservare le spoglie a disposizione dello stesso;
 - t) dovrà rispettare quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, della Legge n. 281/91 in merito all'eutanasia degli animali ricoverati. L'eutanasia è disposta da Medici Veterinari del Dipartimento Veterinario. Soltanto in casi straordinari di estrema urgenza, l'eutanasia può

10/31

essere effettuata dal Medico Veterinario incaricato dall'aggiudicatario, previo consenso del Dipartimento Veterinario e secondo le modalità con esso concordate;

- u) dovrà consentire, in caso di necessità ed in ogni orario, che il personale del Dipartimento Veterinario abbia libero accesso alla porzione di struttura destinata a canile e gattile sanitario;
- v) dovrà assicurare l'accoglienza degli utenti negli orari di apertura del Canile Sanitario con disponibilità, attenzione e secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento Veterinario. L'aggiudicatario, come previsto dall'art 106 c.6 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., si renderà disponibile a garantire negli orari d'apertura del Canile Sanitario, l'accesso alla porzione di struttura destinata a canile e gattile sanitario a volontari autorizzati e nominativamente indicati dal Dipartimento Veterinario, che si occuperanno, a titolo gratuito, di agevolare il ritrovamento degli animali ricoverati da parte dei legittimi proprietari o favorirne l'adozione presso nuovi proprietari. Il personale volontario, dotato di contrassegno identificativo individuale, si atterrà alle disposizioni impartite dal Dipartimento Veterinario, anche al fine di non interferire negativamente con le attività rese dall'aggiudicatario. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà garantire l'accesso a studenti o partecipanti ad iniziative di formazione organizzate dal Dipartimento Veterinario, con le modalità definite dallo stesso;
- w) dovrà acconsentire di non pretendere alcunché per eventuali variazioni nella quantità delle prestazioni richieste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto (in quanto tali quantità sono indicative e quindi possono variare in relazione alle reali esigenze del servizio), oppure per eventuali variazioni che possano intervenire nel campo della lotta al randagismo nel periodo di vigenza del contratto;
- x) dovrà espletare, comunque, l'attività richiesta dal Dipartimento Veterinario nel caso di evenienze non previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, secondo le indicazioni impartite dallo stesso e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

Articolo 6 – Obblighi contrattuali

L'aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei relativi allegati.

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche ed organizzative di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante la vigenza del rapporto contrattuale. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:

- a garantire continuità delle singole e specifiche attività contrattuali;
- a dedicare al servizio personale fisicamente idoneo, tecnicamente addestrato e già istruito sulle singole attività comprese nel presente CSA, formato, a propria cura e spese, in relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attività conforme a quanto richiesto dal Dipartimento Veterinario;
- al fine di evitare inutili maltrattamenti e sofferenze all'animale e l'incolumità dei presenzianti, ad effettuare le operazioni di cattura con ogni cautela;
- a farsi carico di tutte le spese relative alle attrezzature, alla gestione dei mezzi ed alla disinfezione e disinfestazione degli stessi, nonché delle spese inerenti l'incenerimento degli animali raccolti morti sul suolo pubblico;
- mettere a disposizione mezzi di trasporto e gabbie destinate al ricovero degli animali di facile pulizia e disinfezione, muniti di chiusura, costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie, da forti variazioni climatiche e tali da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali, garantendone la sicurezza durante il trasporto, all'occorrenza, anche con barriere che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto. All'interno dello scompartimento degli animali vi deve essere uno spazio libero sufficiente per garantire un'areazione adeguata al di sopra degli stessi, quando si trovano naturalmente in posizione eretta, e che non ostacoli i loro movimenti naturali. Gli animali devono avere la possibilità di coricarsi;

12/31

- in caso di disservizi imputabili ad assenze continue di un lavoratore, a provvedere alla sua sostituzione immediata;
- prima della sottoscrizione del Contratto d'Appalto, ad iscriversi nella "white list" delle imprese presso la competente Prefettura;
- a trasmettere all'Amministrazione il documento sulla valutazione dei rischi del canile sanitario in modo da consentire all'Agenzia di informare i propri operatori sui rischi presenti;
- ad adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.I.;
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale:
 - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
 - Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Ditta aggiudicataria) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- o assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- o si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- o si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 8 – Fatturazione e pagamenti

Fatturazione

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse dall'aggiudicatario con la cadenza mensile posticipata per quanto attiene la voce cod 1 dell'"Allegato 1 Descrizione Prestazioni" (quota fissa mensile forfettaria), e con cadenza posticipata a seguito dei singoli interventi realizzati in favore dell'ATS. Le fatture devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati.

L'aggiudicatario invierà esclusivamente **fattura elettronica** riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa su indicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale:	Corso Italia, 19 – 20122 Milano
Codice Fiscale:	09320520969
Partita IVA:	09320520969
Codice IPA:	atsmetmi
Codice Univoco ufficio:	BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per

verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG di riferimento, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dall'Amministrazione;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto;
- data e numero del DDT per i beni;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'aggiudicatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

Pagamenti

Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall'Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento.

Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;

15/31

- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra i servizi forniti e quelli richiesti;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'aggiudicatario.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D.Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'aggiudicatario.

Qualora il D.U.R.C. dell'aggiudicatario evidenzia irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dall'art. 30 D.Lgs 50/2016 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Articolo 9 – Rapporti con l'Agenzia

L'aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l'unico interlocutore dell'Amministrazione per la gestione del contratto, cui la stessa conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazioni di inadempienza.

Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l'Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti dell'Amministrazione anche nel caso di

eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili dei singoli servizi.

Articolo 10 – Deposito cauzionale definitivo

L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. Tale cauzione deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:

- **quietanza** del versamento oppure **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza rilasciata da un intermediario finanziario** iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, **in originale**, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;
- **ricevuta** di versamento in contanti a favore dell'Amministrazione alle coordinate bancarie che verranno successivamente comunicate al soggetto aggiudicatario.

Le cauzioni devono riportare la seguente causale: **“Cauzione definitiva per l'affidamento dei servizi di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo canili sanitari. Procedura negoziata”**.

La cauzione definitiva, per essere ritenuta valida, dovrà contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la relativa operatività, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per l'aggiudicatario a cui venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario dovrà segnalare, in sede di stipulazione del contratto, il possesso del requisito producendo la documentazione necessaria alla comprova del requisito.

Articolo 11 – Responsabilità

17/31

È a carico dell'aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'ATS e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

L'aggiudicatario dovrà stipulare specifica polizza assicurativa R.C., con un massimale unico non inferiore a **€ 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e 00 euro) per sinistro**, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'operatore economico potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e indicando il massimale per sinistro.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'ATS della Città Metropolitana di Milano, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Articolo 12 – Sicurezza sul lavoro

Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento delle attività oggetto del presente CSA.

L'operatore economico, a seguito dell'aggiudicazione della procedura di che trattasi, si impegna a trasmettere all'Amministrazione il documento sulla valutazione dei rischi del canile sanitario in modo da consentire all'Agenzia di informare i propri operatori sui rischi presenti e a cui potrebbero essere esposti.

L'operatore economico aggiudicatario, nell'esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente

presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della società aggiudicataria.

L'Agenzia, in qualità di Datore di Lavoro, è tenuta ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, potrà presentare proposte di stesura del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Se tale proposta venisse valutata positivamente, l'Agenzia procederà ad elaborare tale documento, che sarà allegato al contratto d'appalto. In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza esplicitata all'atto di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. l'aggiudicatario dovrà analizzare i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza, individuando ed attuando tutte le misure di tutela necessarie.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Articolo 13 - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell'appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno.

La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 14 - Inadempienze e penali

Per la caratteristica del servizio, l'attività non potrà essere sospesa. Pertanto, l'aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.

In caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio, l'ATS interessata, previa contestazione scritta, avrà facoltà di applicare le seguenti penali:

19/31

- a) **qualora non venga garantito il calendario minimo** (art. 4 lett. e) del presente CSA) **stabilito per la restituzione dei cani ai legittimi proprietari o quando vengano accertati ritardi/disservizi/comportamenti scortesi a danno dell'utenza** si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
- b) nel caso sia accertato dal Dipartimento Veterinario una **modifica/cambio, disposta unilateralmente dall'aggiudicatario, dei mangimi** si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
- c) in caso di **smaltimento dei rifiuti speciali** con modalità non conformi alle normative vigenti si applicherà una penale pari a € 500,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
- d) in caso di **ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente CSA per effettuare l'intervento di accalappiamento** si applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata, cui si aggiungerà € 5,00 per ogni 15 minuti di ritardo;
- e) in caso di **ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente CSA per informare i soggetti competenti dei cani accalappiati senza la presenza della Polizia Locale territorialmente competente** si applicherà una penale pari a € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
- f) in caso di **ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente CSA per segnalare al Dipartimento Veterinario il decesso di un animale** si applicherà una penale pari a € 25,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
- g) in caso di **ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente CSA nel provvedere immediatamente – e comunque non oltre 60 minuti - alla sostituzione del personale in caso di assenza improvvisa durante l'orario di lavoro** si applicherà una penale pari a € 200,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
- h) in caso di **mancata assicurazione nel corso della medesima giornata del servizio minimo indispensabile (accalappiamento e per l'ATS della Città Metropolitana di Milano alimentazione degli animali e pulizia quotidiana dei ricoveri) per l'assenza del personale, anche per motivi sindacali, o nel caso che gli animali non abbiano sempre l'acqua a disposizione**, si applicherà una penale pari a € 1.000,00 per ogni giornata contestata, fatto salvo il rimborso ad ATS di ogni spesa sostenuta per un servizio sostitutivo ed eventuali altre e più gravi conseguenze civili o penali.
- i) nel caso in cui dovessero verificarsi **disagi, disservizi o danni di qualsiasi sorta imputabili a responsabilità dell'aggiudicatario**, non consistenti nelle fattispecie sopra descritte, sarà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni disagio, disservizio o danno riscontrato.
- j) nel caso di mancato assolvimento dei singoli obblighi assunti con l'offerta tecnica verrà applicata una penale pari a € 500,00.

20/31

L'Amministrazione organizza la propria azione amministrativa sulla base del principio di buon andamento, di economicità, di efficienza, imparzialità e di trasparenza e di conseguenza la società aggiudicataria, agendo per conto di una Pubblica Amministrazione, nel caso di inadempimenti come sopra specificati, lede l'immagine di una c.d. "buona amministrazione", incidendo sulla fiducia della cittadinanza e degli amministratori e sulla capacità di giungere ai fini istituzionalmente previsti. L'ATS si riserva, quindi, di richiedere il risarcimento di eventuali danni d'immagine conseguiti in conseguenza di tali inadempimenti.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, sono contestate formalmente all'aggiudicatario che potrà comunicare all'ATS interessata le proprie controdeduzioni in merito nel termine massimo di giorni 5 (cinque) consecutivi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'ATS, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra stabilito.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'aggiudicatario l'emissione di idonea nota di accredito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

Qualora gli inadempimenti contrattuali, anche di natura diversa, debitamente contestati al soggetto aggiudicatario, si siano verificati più di cinque volte, l'Amministrazione ha la facoltà, con preavviso da inviare all'aggiudicatario, di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la società possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente CSA in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107, l'Amministrazione può risolvere il contratto con l'Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall'Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.

L'Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un'ipotesi di non rispondenza delle attività espletate alle caratteristiche del presente Contratto e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio). In tale caso l'ATS si riserva la facoltà di addebitare all'aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Amministrazione, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1299 del 30/01/2014;
- sia realizzato subappalto del servizio non autorizzato dall'Amministrazione;
- l'aggiudicatario non rispetti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sia sospeso o interrotto il servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del

23/31

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- in caso di accertati casi di maltrattamento sugli animali.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'aggiudicatario in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato da ciascuna Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all'aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l'Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.

Nei casi sopra previsti, l'aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro operatore.

Articolo 16 - Ipotesi di recesso

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, l'Amministrazione ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'aggiudicatario:

- in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è

24/31

obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;

- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture delle ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato richiesto da parte delle ATS;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti attivassero una Convenzione avente ad oggetto le attività oggetto della presente procedura;
- disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente Capitolato;
- prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente CSA.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con le Aziende, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima ATS.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

L'aggiudicatario dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altro operatore economico.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano

assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento del servizio effettuato.

Non è consentito il recesso da parte dell'aggiudicatario.

Articolo 17 – Cause sopravvenute - Sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà dell'aggiudicatario recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 gg. senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'Amministrazione almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Articolo 18 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione e Piano di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali

L'Agenzia informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 120 del 07.02.2018 ed è reperibile sul sito internet aziendale www.ats-milano.it.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, Trasparenza, Integrità – triennio 2019-2021 – adottato dall'ATS della Città Metropolitana Deliberazione n. 45 del 31.01.2019. L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1299 del 30.01.2014 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Articolo 19 – Conflitto di interesse

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 l'ATS della Città Metropolitana di Milano prevede misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale della Stazione Appaltante o di un prestatore di servizi che interviene, anche per conto della stazione appaltante, nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o influenza, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Obiettivo dell'Amministrazione è di tutelare la regolarità dell'azione amministrativa e quindi salvaguardare gli interessi dell'Azienda medesima, sensibilizzando i dipendenti e proteggendoli dall'accusa, in fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi.

Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Articolo 20 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla singola Amministrazione e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 (novellato con D.Lgs. n. 101/2018) "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ai sensi ed in relazione alle attività previste dal presente Capitolato, l'operatore economico aggiudicatario verrà designato "Responsabile del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento UE 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.

In particolare, l'operatore economico aggiudicatario, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali, è tenuto a:

1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovrintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all'art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;

8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.

Al Responsabile è vietato:

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura.

La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.

In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 22 – Diritti di privativa industriale

L'aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi molestia.

Articolo 23 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione e non prima di 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ovvero entro un diverso termine espressamente concordato tra le parti.

Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l'Amministrazione potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione salvo il risarcimento del danno a carico dell'aggiudicatario. In tal caso la stessa procederà, alternativamente, all'esperimento di una nuova procedura concorsuale o all'aggiudicazione a favore dell'operatore economico classificatosi successivamente nella graduatoria, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso il primo contraente.

In caso di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016.

È a carico dell'aggiudicatario la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l'imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.

L'imposta di bollo deve essere assolta o mediante la produzione fisica di n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00 ogni n. 4 pagine di contratto, ovvero mediante il pagamento dell'imposta di bollo virtuale con le modalità indicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Sono, inoltre, a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall'ATS della Città Metropolitana. L'IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell'Amministrazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato dall'ATS della Città Metropolitana di Milano.

Articolo 24 – Avvertenze generali e disposizioni finali

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Amministrazione.

I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si farà riferimento: al Decreto Legislativo n. 50/2016, alle norme contenute nei RR-DD. 18.11.1923 n. 2440/23 e n. 827/84, laddove non espressamente abrogate dal D.Lgs. 50/2016, e alle norme del codice civile.

L'aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.

Articolo 25 – Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie sulla gara è competente, il Foro di Milano, in caso di controversie sulla esecuzione del contratto il Foro competente per ciascuna Agenzia.

31/31



SCHEMA TIPO CONTRATTO D'APPALTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA DI ANIMALI VAGANTI E GOVERNO CANILE SANITARIO DISTRETTO VETERINARIO OVEST MILANESE E RESTANTI COMUNI DEL DISTRETTO VETERINARIO RHO.

TRA

L'ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Milano, Corso Italia n. 19, nella persona del Direttore Generale Walter Bergamaschi, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

E

_____ in persona di _____ in qualità Legale Rappresentante della mandataria (nel seguito per brevità anche "Appaltatore")

PREMESSO CHE

- La società _____, a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura negoziata, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS _____ n. _____ del _____, è risultata aggiudicataria dei servizi di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo Canile Sanitario insistente nel Distretto Veterinario Ovest Milanese e Restanti Comuni del Distretto Veterinario Rho;
- con nota prot. n. _____ del _____ si trasmetteva all'Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

- cauzione definitiva;
- Documento di Valutazione dei Rischi predisposto dall'Appaltatore;
- estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- DURC regolare;
- copia polizza assicurativa RC;
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge.

SI CONVIENE E STIPULA:

Art. 1) - Oggetto

Il presente Contratto ha ad oggetto il servizio di profilassi della rabbia e controllo del randagismo come disposto dal Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, dalla Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e s.m.i., dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., dal Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 e da eventuale nuova o diversa normativa intervenuta durante la vigenza del rapporto contrattuale, da rendere sui territori dei Comuni, afferenti al Distretto Veterinario Ovest Milanese e Restanti Comuni del Distretto Veterinario Rho, come elencati nell'Allegata n. 2 "Tabella Comuni".

Il servizio comprende le seguenti attività:

- a) recupero o accalappiamento, custodia e mantenimento per i primi 10 giorni, dei cani vaganti e dei cani rinvenuti malati o feriti;
- b) recupero o accalappiamento, custodia e mantenimento dei gatti su autorizzazione del Dipartimento Veterinario, in quanto rinvenuti malati o feriti o ai fini del contenimento della popolazione felina che vive in libertà e comunque per il tempo necessario al loro ricollocamento nella colonia di origine o altra destinazione decisa dal Dipartimento Veterinario;
- c) interventi particolari di recupero di animali vaganti o feriti appartenenti ad altre specie, (es. animali esotici, procioni, piccoli mammiferi, rettili, volatili, piccoli ruminanti, fauna selvatica autoctona), compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche delle attrezzature e della struttura;
- d) recupero o cattura ed eventuale custodia di cani e/o gatti da sottoporre a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia e/o di altre malattie contagiose o per problemi di aggressività e/o comportamentali o per altre motivazioni decise dal Dipartimento Veterinario.

Si precisa che nel caso di animali di proprietà i costi relativi, fatturati ad ATS, saranno posti a carico dei rispettivi proprietari e/o, se previsto, dell'Autorità che ne ha disposto il ritiro;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

- e) recupero, su richiesta del Sindaco competente ed autorizzazione del Dipartimento Veterinario, di cani o gatti ceduti dal proprietario definitivamente al Comune di residenza o posti in osservazione in caso di maltrattamenti;
- f) recupero di cani e gatti per ordine e/o affidati in custodia giudiziale da un'Autorità Giudiziaria. Si precisa che il ritiro riguarda esclusivamente il mero atto di recupero dell'animale, cui farà seguito, su disposizione del Dipartimento Veterinario ed autorizzazione dell'autorità competente, il tempestivo trasferimento da parte dell'Appaltatore nel canile rifugio convenzionato con il Comune dove è stato recuperato l'animale, salvo ostino al trasferimento motivi sanitari o giudiziari. In tali casi i costi di mantenimento giornaliero saranno posti a carico di ATS;
- g) trasporto di animali su disposizione dell'ATS, in altro canile sanitario/rifugio e/o struttura, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. Per tale servizio, oltre alla tariffa prevista per il **"Servizio di recupero e trasporto di 1 cane e mantenimento forfettario in canile sanitario fino al 10° giorno"** (cod. 3 dell'Allegato 1 "Descrizione Prestazioni"), verrà riconosciuto un rimborso forfettario parametrato alla distanza ed al tempo di percorrenza andata e ritorno, compreso nelle seguenti fasce territoriali:
- all'interno dei territori dei Comuni interessati: nessun rimborso, compreso nella tariffa di recupero/accalappiamento
 - all'interno del territorio di ATS Milano: + € 20,00
 - all'esterno del territorio di ATS Milano, in regione Lombardia: + € 70,00
- h) recupero e termodistruzione su richiesta del Dipartimento Veterinario delle carcasse di cani, gatti ed eccezionalmente di animali selvatici di piccola e media taglia, quali volpi, tassi e comunque animali rinvenuti morti sul suolo pubblico ai fini della prevenzione delle malattie infettive e dell'igiene. Si precisa che è obbligo dei Comuni provvedere, direttamente ed a proprio carico, al servizio di cui alla presente lettera, convenzionandosi con società regolarmente autorizzate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 o con l'ATS. Qualora però un Comune non vi provvedesse direttamente, la fatturazione di tale servizio, richiesto con le modalità stabilite dal Dipartimento Veterinario, dovrà essere addebitata ad ATS, che successivamente procederà al recupero delle spese presso il Comune interessato;
- i) recupero e termodistruzione delle carcasse di animali presso il canile sanitario.

Il presente Contratto si riferisce al **Distretto Veterinario Ovest Milanese e restanti comuni del Distretto Veterinario Rho**. L'Appaltatore deve garantire il servizio nell'ambito del territorio di competenza dei Comuni di cui all'Allegato 2 "Tabella Comuni". Al fine di permettere il pronto intervento del personale del Dipartimento Veterinario operante nei 2 Distretti ed agevolare la restituzione degli animali di proprietà ricoverati, la struttura deve essere ubicata ad una distanza non superiore a 30

Km (+/- 10%) dal confine dei Comuni presenti nel lotto e percorribile nel minor tempo risultante nelle indicazioni stradali di un motore di ricerca internet (es. Google Maps).

Art. 2) - Durata appalto

Il contratto ha la durata di 60 mesi, decorrenti dal _____ al _____.

Art. 3) - Importo appalto

L'importo complessivo è pari a € _____ più IVA, corrispondente al valore massimo presunto cui può giungere il contratto.

Art. 4) Varianti contrattuali

L'ATS si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, varianti al contratto secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le varianti saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, l'Appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall'Amministrazione sulla corretta esecuzione del presente contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di richiesta d'ordine.

Art. 5) - Struttura e personale

I requisiti strutturali e gestionali dei canili sanitari messi a disposizione devono rispondere a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i., dal Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017. L'Appaltatore deve, al momento della stipula del contratto, disporre di un canile ed un gattile sanitario regolarmente autorizzato e/o registrato per l'attività di canile sanitario, dotato di tutti requisiti e le strutture previste ai sensi della citata normativa (L.R. n. 33/09 e Regolamento Regionale n. 2/17 e s.m.i.) e comunque tali da soddisfare tutte le esigenze degli animali ricoverati singolarmente, sia sotto il profilo igienico sanitario che del benessere animale. In particolare, le prestazioni che l'Appaltatore deve garantire sono le seguenti:

- a) Il canile sanitario deve disporre di almeno n. 30 posti, con almeno il 10% dei box *[fatta salva la proposta tecnica migliorativa]* da adibire ad uso contumaciale ed infermeria, aumentabile a richiesta secondo particolari necessità sanitarie. In caso di aggiudicazione a Raggruppamenti Temporanei d'Impresa legalmente costituiti, il canile sanitario dovrà essere comunque ubicato in una unica struttura.
- b) Il gattile "sanitario" dovrà disporre di gabbie in numero sufficiente a ricoverare almeno n. 20 gatti *[fatta salva la proposta tecnica migliorativa]*, con almeno il 10% dei posti da adibire ad uso contumaciale ed infermeria, aumentabile a richiesta secondo particolari necessità sanitarie. In caso di aggiudicazione a Raggruppamenti Temporanei d'Impresa legalmente costituiti, il gattile sanitario dovrà essere comunque ubicato in una unica struttura.
- c) L'Appaltatore deve mettere a disposizione un locale attrezzato e adibito ad ambulatorio veterinario secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Veterinario e personale per assicurare il necessario supporto al Medico Veterinario dell'ATS, in modo flessibile, durante la sua presenza nella struttura. In caso di terapie che necessitino somministrazioni per più giorni, l'Appaltatore, senza spese aggiuntive, si impegna ad impiegare il farmaco fornito, secondo la prescrizione del Medico Veterinario dell'ATS. Il rifornimento dei necessari presidi Medico-chirurgici e sanitari è a carico dell'ATS;
- d) L'Appaltatore deve mettere a disposizione del personale ATS, quando presente, uno spazio dedicato alla gestione amministrativa, dotata *[fatta salva la proposta tecnica migliorativa]* di almeno una connessione dati a banda larga (ADSL o fibra) e di strumentazione informatica necessaria per la ricerca dei proprietari, la registrazione e l'aggiornamento anagrafico presso il sito della anagrafe canina regionale, degli animali in ingresso ed uscita dal canile sanitario e attrezzata per il front-office con l'utenza e con i rispettivi comuni;
- e) gli ambienti dovranno presentare segnaletica adeguata per indirizzare gli utenti ai servizi richiesti. In particolare, all'esterno della struttura dovrà essere esposto un cartello, in modo ben visibile, con indicato che il canile sanitario è convenzionato con l'ATS della Città Metropolitana di Milano, riportante il numero di telefono/fax dell'Appaltatore e l'orario di apertura del canile sanitario. L'orario deve essere concordato col Dipartimento Veterinario e dovrà, di regola, consentire la restituzione dei cani ai legittimi proprietari per almeno 6 giorni alla settimana, con un minimo di 5 ore al giorno e sarà riportato sul sito istituzionale dell'ATS;
- f) L'Appaltatore deve disporre di un deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti, con utilizzo esclusivo per questo tipo di attività. I mangimi devono essere approvati dal Dipartimento Veterinario e devono essere scortati dai relativi documenti di origine e di tracciabilità;

- g) l'Appaltatore deve disporre di uno spazio per il deposito dei rifiuti speciali, da smaltirsi, in conformità alle normative vigenti, da Ditta autorizzata in virtù di un valido rapporto contrattuale con l'Appaltatore;
- h) l'Appaltatore deve utilizzare mezzi e strutture adeguati per il trasporto di resti e/o carcasse di cani, gatti ed altri animali, collegati funzionalmente ad un impianto di transito cat. 1 per lo stoccaggio, in attesa del corretto smaltimento tramite Ditta autorizzata. Nel caso in cui il canile sia dotato di un impianto di smaltimento, per svolgere tale attività dovrà essere dotato della prevista autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009. I mezzi, quando utilizzati per gli interventi previsti dal presente Contratto, devono riportare esternamente in modo visibile che operano per l'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- i) l'Appaltatore deve mettere a disposizione personale con funzioni amministrative. Il personale deve interfacciarsi con il Dipartimento Veterinario, secondo le procedure ed indicazioni fornite dall'ATS, anche per quanto riguarda la gestione economica degli utenti;
- j) l'Appaltatore deve disporre di automezzi regolarmente autorizzati per il trasporto di animali vivi, dotati di attrezzature idonee alla cattura dei cani vaganti e dei gatti ed in numero adeguato per garantire la regolarità degli interventi nella tempistica richiesta. I mezzi, quando utilizzati per gli interventi previsti dal presente Contratto, devono riportare esternamente in modo visibile la denominazione dell'ATS della Città Metropolitana di Milano;
- k) l'Appaltatore deve dedicare all'appalto personale adeguato per numero e formazione professionale, addestrato e dotato degli strumenti e di tutti i mezzi necessari alla corretta esecuzione del servizio di prelievo, trasporto e gestione degli animali e per le esigenze del presente Contratto. L'Appaltatore ha l'obbligo di attivare e documentare gli interventi formativi necessari ai propri dipendenti, anche per quanto previsto dalle norme del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6) – Gestione del servizio

La legge tutela gli animali e punisce il loro maltrattamento.

Tutte le azioni che si svolgono per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto devono essere vincolate al rispetto del benessere animale. Comportamenti lesivi del benessere animale sono considerati mancanze gravi, fatte salve più gravi responsabilità civili e/o penali, e la loro contestazione costituisce inadempimento delle prescrizioni contrattuali e rappresenta causa di risoluzione del presente Contratto.

Nella gestione del servizio, l'Appaltatore:

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

- a) deve attenersi al manuale di gestione predisposto dal Dipartimento Veterinario, conformemente a quanto disposto dall'art. 16 c. 2, del Regolamento Regionale n. 2/2017.
- b) deve garantire il servizio con reperibilità attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, festivi compresi per assicurare tutte le prestazioni specificate nel presente Contratto.
- c) deve rendere disponibile un numero telefonico di rete fissa, uno di rete mobile ed un indirizzo di posta elettronica, al fine di assicurare la reperibilità. Tali dati e l'orario di apertura saranno comunicati dal Dipartimento Veterinario a tutte le Autorità competenti ed a tutti i Comuni dell'area interessata;
- d) deve provvedere direttamente alla gestione del personale alle sue dipendenze, garantendone una idonea e sufficiente presenza numerica. L'articolazione dell'orario di servizio del personale è concordato con il Dipartimento Veterinario;
- e) deve provvede immediatamente – e comunque non oltre 60 minuti da quando ne viene a conoscenza - alla sostituzione del personale in caso di assenza improvvisa durante l'orario di lavoro e garantire che il servizio giornaliero sia comunque reso nel corso della medesima giornata. Visto il carattere di servizio sanitario pubblico essenziale dell'attività del canile sanitario, anche in caso di iniziative di carattere sindacale del personale, l'Appaltatore deve, comunque, assicurare il servizio minimo indispensabile (accalappiamento, alimentazione degli animali e pulizia quotidiana dei ricoveri);
- f) deve garantire che la pulizia del canile sia accurata e continua, gli animali siano tenuti in buone condizioni di nutrizione e abbiano sempre l'acqua a disposizione. Il Dipartimento Veterinario deve essere informato di ogni cambiamento di mangime e potrà effettuare verifiche sulla qualità dello stesso in ogni momento. Il Dipartimento Veterinario deve essere informato anche di ogni cambiamento evidenziabile dello stato di salute o di comportamento degli animali ricoverati. Nell'orario mattutino deve essere assicurata l'alimentazione degli animali ed il primo giro di pulizia di tutte le unità di ricovero occupate. Nell'orario pomeridiano deve essere assicurato almeno un secondo giro di governo degli animali;
- g) deve garantire che gli interventi di recupero di animali sul territorio avvengano sempre e solamente su segnalazione e chiamata della Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri o altri organi di Polizia Giudiziaria, del Sindaco o del Dipartimento Veterinario. Il privato cittadino che abbia rinvenuto un animale vagante e che si rivolga direttamente all'Appaltatore, deve essere informato che a norma dell'art. 20 c. 2 del R.R. n° 2/17 è tenuto a dare pronta comunicazione del rinvenimento al Comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al Dipartimento Veterinario dell'ATS o le altre autorità indicate. Il Dipartimento Veterinario si riserva di non riconoscere economicamente i servizi effettuati con modalità di attivazione differenti da quelle descritte;

- h) su richiesta del Dipartimento Veterinario, deve garantire in situazioni di emergenza assistenza agli interventi del Dipartimento Veterinario, compresi periodici turni di perlustrazione da effettuarsi in casi di particolare necessità (es. rabbia urbana o segnalazioni di riscontro sul territorio di un gran numero di cani randagi), in giorni ed orari prestabiliti dal Dipartimento Veterinario in accordo con le Amministrazioni Comunali interessate. Il servizio verrà riconosciuto ai fini economici come "assistenza a interventi del Dipartimento Veterinario a tariffa oraria * (n° ore)" (voce 2 Allegato 1 "Descrizione prestazioni");
- i) deve garantire che i metodi di accalappiamento siano tali da evitare agli animali sofferenze, nel rispetto della sicurezza dell'operatore e dell'animale stesso, in conformità al dell'art. 20 c.1 del R.R. n° 2/17. L'intervento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque al massimo entro 120 minuti dalla chiamata e deve essere data la massima priorità alla segnalazione di un animale ferito. Di ogni intervento effettuato (anche quando con esito negativo) verrà redatto dall'Appaltatore apposito verbale, secondo la modulistica e le istruzioni predisposte dal Dipartimento Veterinario per le necessarie verifiche;
- j) deve assicurarsi che il personale incaricato dell'accalappiamento, al fine di favorire la riconsegna immediata al legittimo proprietario degli animali catturati, ricerchi la presenza del microchip con l'apposito lettore di cui deve essere dotato. In caso di presenza d'identificativo, il personale deve utilizzare secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento Veterinario lo strumento SMS messo a disposizione da regione Lombardia o accedere all'Anagrafe Animali da Affezione (AAA). Nel caso che avvenga la riconsegna immediata dell'animale catturato grazie al sistema SMS o Anagrafe, il servizio verrà riconosciuto ai fini economici come un "Servizio di recupero e trasporto di 1 cane e mantenimento forfettario in canile sanitario fino al 10° giorno" (cod. 3 dell'Allegato 1 "Descrizione Prestazioni"), a condizione che il personale raccolga tutti i dati del proprietario secondo le istruzioni ricevute dall'ATS. In caso contrario, il servizio verrà riconosciuto come "a vuoto";
- k) deve informare la Polizia Locale del Comune territorialmente competente ed il Dipartimento Veterinario entro il primo giorno lavorativo utile (salvo che non ricorrano situazioni contingibili e urgenti), dei cani accalappiati senza la presenza della Polizia Locale territorialmente competente (ad esempio su chiamata dei Carabinieri o di altre forze dell'Ordine o comunque per altri casi motivati);
- l) deve effettuare, al più presto dopo il ricovero, la prima ricerca dei proprietari dei cani dotati del previsto contrassegno identificativo. Quando il proprietario/detentore di un animale viene rintracciato, lo stesso è invitato a presentarsi al canile nel più breve tempo possibile (negli orari di accesso previsti) e comunque entro 5 giorni dalla notifica del ritrovamento, per provvedere al ritiro. L'Appaltatore si impegna, inoltre, alla puntuale

riscossione da parte dell'utente, al momento del riscatto del proprio animale, della somma per il servizio fruito, con le modalità indicate dal servizio competente dell'ATS ed a fornire mensilmente a detto ufficio l'elenco aggiornato degli animali restituiti con la relativa documentazione richiesta.

- m) nei casi di ritardato ritiro degli animali da parte dei relativi proprietari e/o dei responsabili dei canili rifugio di pertinenza, deve informare tempestivamente il Dipartimento Veterinario;
- n) deve detenere un registro di carico e scarico degli animali (anche su supporto informatico) approvato dal Dipartimento Veterinario, sempre aggiornato ed a disposizione delle Autorità competenti ed aggiorna (entro 3 gg lavorativi) il sistema anagrafico regionale informatizzato. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a fornire i reports periodici richiesti dal Dipartimento Veterinario, per un opportuno monitoraggio delle attività svolte;
- o) deve redigere, per ogni animale ricoverato, la scheda segnaletica e la registrazione di carico/scarico e degli interventi clinico/chirurgici effettuati, secondo le istruzioni e la modulistica predisposte dal Dipartimento Veterinario;
- p) deve organizzare, su disposizione del Dipartimento Veterinario, l'attività di cattura dei gatti che vivono in libertà appartenenti alle colonie feline. Il Dipartimento Veterinario può avvalersi anche della collaborazione di associazioni di volontariato convenzionate o del referente/tutor della colonia. I gatti prelevati dal territorio secondo le modalità dettagliate e di volta in volta concordate e programmate con il Dipartimento Veterinario, dopo la necessaria degenza sanitaria e se idonei, verranno rimessi in libertà a cura dell'Appaltatore e/o di incaricati delle associazioni di volontariato o del singolo referente/tutor della colonia. Il Dipartimento Veterinario effettuerà la vigilanza su tali attività, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento;
- q) deve concordare in tempo utile con i Comuni, il trasferimento, con spese a loro carico, dopo l'undicesimo giorno, degli animali di pertinenza presso un "canile/gattile rifugio" convenzionato. In deroga e a giudizio del Dipartimento Veterinario, il trasferimento potrà essere differito.
- r) nei casi di ritardato intervento di trasferimento degli animali da parte dei canili rifugio di pertinenza dei Comuni o di mancato ritiro da parte del proprietario o nell'attesa di definizione del destino dell'animale da parte del Dipartimento Veterinario, gli ulteriori costi di degenza giornaliera eccedenti il decimo giorno sono posti a carico dell'ATS, secondo le tariffe di cui agli allegati al presente Contratto;
- s) deve segnalare tempestivamente (entro una giornata lavorativa) il decesso di un animale al Dipartimento Veterinario e conservare le spoglie a disposizione dello stesso.
- t) deve rispettare quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, della Legge n. 281/91 in merito all'eutanasia degli animali ricoverati. L'eutanasia è disposta da Medici Veterinari del Dipartimento Veterinario. Soltanto in casi straordinari di estrema urgenza, l'eutanasia può

essere effettuata dal Medico Veterinario incaricato dall'Appaltatore, previo consenso del Dipartimento Veterinario e secondo le modalità con esso concordate;

- u) deve consentire, in caso di necessità ed in ogni orario, che il personale del Dipartimento Veterinario abbia libero accesso alla porzione di struttura destinata a canile e gattile sanitario;
 - v) deve assicurare l'accoglienza degli utenti negli orari di apertura del Canile Sanitario con disponibilità, attenzione e secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento Veterinario. L'Appaltatore, come previsto dall'art 106 c.6 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., deve rendersi disponibile a garantire negli orari d'apertura del Canile Sanitario, l'accesso alla porzione di struttura destinata a canile e gattile sanitario a volontari autorizzati e nominativamente indicati dal Dipartimento Veterinario, che si occuperanno, a titolo gratuito, di agevolare il ritrovamento degli animali ricoverati da parte dei legittimi proprietari o favorirne l'adozione presso nuovi proprietari. Il personale volontario, dotato di contrassegno identificativo individuale, si atterrà alle disposizioni impartite dal Dipartimento Veterinario, anche al fine di non interferire negativamente con le attività rese dall'Appaltatore. Inoltre, l'Appaltatore deve garantire l'accesso a studenti o partecipanti ad iniziative di formazione organizzate dal Dipartimento Veterinario, con le modalità definite dallo stesso;
 - w) deve acconsentire di non pretendere alcunché per eventuali variazioni nella quantità delle prestazioni richieste dal presente Contratto (in quanto tali quantità sono indicative e quindi possono variare in relazione alle reali esigenze del servizio), oppure per eventuali variazioni che possano intervenire nel campo della lotta al randagismo nel periodo di vigenza del contratto;
 - x) deve espletare, comunque, l'attività richiesta dal Dipartimento Veterinario nel caso di evenienze non previste dal presente Contratto, secondo le indicazioni impartite dallo stesso e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti. Il Dipartimento Veterinario si riserva di effettuare direttamente tutte le attività previste nel presente Contratto e, in tal caso, nulla sarà dovuto all'Appaltatore.
- a) supporto), festività e ricorrenze particolari, anche con l'utilizzo di personale supplente.

Art. 7) – Obblighi contrattuali

L'Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente

Contratto e dei relativi allegati.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche ed organizzative di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante la vigenza del rapporto contrattuale. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna:

- a garantire continuità delle singole e specifiche attività contrattuali;
- a dedicare al servizio personale fisicamente idoneo, tecnicamente addestrato e già istruito sulle singole attività comprese nel presente Contratto, formato, a propria cura e spese, in relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attività conforme a quanto richiesto dal Dipartimento Veterinario;
- al fine di evitare inutili maltrattamenti e sofferenze all'animale e l'incolumità dei presenzianti, ad effettuare le operazioni di cattura con ogni cautela;
- a farsi carico di tutte le spese relative alle attrezzature, alla gestione dei mezzi ed alla disinfezione e disinfestazione degli stessi, nonché delle spese inerenti l'incenerimento degli animali raccolti morti sul suolo pubblico;
- mettere a disposizione mezzi di trasporto e gabbie destinate al ricovero degli animali di facile pulizia e disinfezione, muniti di chiusura, costruiti in modo da proteggere gli animali dalle intemperie, da forti variazioni climatiche e tali da evitare qualsiasi lesione o sofferenza inutile agli animali, garantendone la sicurezza durante il trasporto, all'occorrenza, anche con barriere che li proteggano dai movimenti dei mezzi di trasporto. All'interno dello scompartimento degli animali vi deve essere uno spazio libero sufficiente per garantire un'areazione adeguata al di sopra degli stessi, quando si trovano naturalmente in posizione eretta, e che non ostacoli i loro movimenti naturali. Gli animali devono avere la possibilità di coricarsi.

- in caso di disservizi imputabili ad assenze continue di un lavoratore, a provvedere alla sua sostituzione immediata;
- prima della sottoscrizione del presente Contratto, ad iscriversi nella "white list" delle imprese presso la competente Prefettura;
- ad adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.I.;
- a rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- a retribuire il personale:
 - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
 - Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e Appaltatore) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

Art. 8) - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si impegna a comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione alla ATS Milano ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Art. 9) - Fatturazione e pagamenti

Fatturazione

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse dall'Appaltatore con la cadenza mensile posticipata per quanto attiene la voce cod 1 dell'"Allegato 1 Descrizione Prestazioni" (quota fissa mensile forfettaria), e con cadenza posticipata a seguito dei singoli interventi realizzati in favore delle ATS aggregate. Le fatture devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati.

L'Appaltatore deve inviare esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell'ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale: Corso Italia, 19 – 20122 Milano
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atmetmi
Codice Univoco ufficio: **BMAGH7** – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

oppure

Denominazione Ente: ATS Pavia
Sede legale: Viale Indipendenza 3 – 27100 Pavia
Codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 02613260187

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Partita IVA: 02613260187

Codice IPA: atspv

Codice univoco ufficio: UFHT21

Deve, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.

Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l'ATS della Città Metropolitana di Milano devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).

Ai sensi dell'art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'ATS non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.);
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall'Amministrazione.

Pagamenti

Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dall'Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento.

Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19

Codice fiscale e P.IVA 09320520969

- nella fattura non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra i servizi forniti e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'appaltatore.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell'ATS.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento l'ATS dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzia irregolarità, l'ATS sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Art. 10) Direttore dell'Esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il _____ dell'ATS _____.

Art. 11) – Inadempienze e penali

Per la caratteristica del servizio, le attività oggetto del presente Contratto non potranno essere sospese. Pertanto, l'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità della sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le

iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo.

In caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio, l'ATS, previa contestazione scritta, avrà facoltà di applicare le seguenti penali:

- a) qualora non venga garantito il calendario minimo (art. 4 lett. e) dell'allegato CSA) stabilito per la restituzione dei cani ai legittimi proprietari o quando vengano accertati ritardi/disservizi/comportamenti scortesi a danno dell'utenza si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
- b) nel caso sia accertato dal Dipartimento Veterinario una modifica/cambio, disposta unilateralmente dall'Appaltatore, dei mangimi si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
- c) in caso di smaltimento dei rifiuti speciali con modalità non conformi alle normative vigenti si applicherà una penale pari a € 500,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
- d) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto per effettuare l'intervento di accalappiamento si applicherà una penale pari a € 50,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata, cui si aggiungerà € 5,00 per ogni 15 minuti di ritardo;
- e) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto per informare i soggetti competenti dei cani accalappiati senza la presenza della Polizia Locale territorialmente competente si applicherà una penale pari a € 25,00 per ogni giorno di ritardo;
- f) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto per segnalare al Dipartimento Veterinario il decesso di un animale si applicherà una penale pari a € 25,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
- g) in caso di ritardo rispetto ai tempi previsti nel presente Contratto nel provvedere immediatamente – e comunque non oltre 60 minuti - alla sostituzione del personale in caso di assenza improvvisa durante l'orario di lavoro si applicherà una penale pari a € 200,00 per ogni fattispecie di inadempienza contestata;
- h) in caso di mancata assicurazione nel corso della medesima giornata del servizio minimo indispensabile (accalappiamento, alimentazione degli animali e pulizia quotidiana dei ricoveri) per l'assenza del personale, anche per motivi sindacali, o nel caso che gli animali non abbiano sempre l'acqua a disposizione, si applicherà una penale pari a € 1.000,00 per ogni giornata contestata, fatto salvo il rimborso ad ATS di ogni spesa sostenuta per un servizio sostitutivo ed eventuali altre e più gravi conseguenze civili o penali.
- i) nel caso in cui dovessero verificarsi disagi, disservizi o danni di qualsiasi sorta imputabili a responsabilità dell'Appaltatore, non consistenti nelle fattispecie sopra descritte, sarà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni disagio, disservizio o danno riscontrato.

L'Amministrazione organizza la propria azione amministrativa sulla base del principio di buon andamento, di economicità, di efficienza, imparzialità e di trasparenza e di conseguenza l'Appaltatore, agendo per conto di questa Pubblica Amministrazione, nel caso di inadempimenti come sopra specificati, lede l'immagine di una c.d. "buona amministrazione", incidendo sulla fiducia della cittadinanza e degli amministratori e sulla capacità di giungere ai fini istituzionalmente previsti. L'ATS si riserva, quindi, di richiedere il risarcimento di eventuali danni d'immagine conseguiti in conseguenza di tali inadempimenti.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, sono contestate formalmente all'Appaltatore che potrà comunicare all'ATS le proprie controdeduzioni in merito nel termine massimo di giorni 5 (cinque) consecutivi dalla stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'ATS, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilito.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'Appaltatore l'emissione di idonea nota di accredito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

Qualora gli inadempimenti contrattuali, anche di natura diversa, debitamente contestati all'Appaltatore, si siano verificati più di cinque volte, l'Amministrazione ha la facoltà, con preavviso da inviare all'Appaltatore, di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la società possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.

Art. 12) - Risoluzione del contratto

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente e nell'ipotesi previste nel presente Contratto.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni che così si riassumono:

- non rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero nel caso in cui l'Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio). In tale caso

- l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di addebitare all'Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro a carico dell'Appaltatore;
 - frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora l'Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto;
 - violazione di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Amministrazione Appaltante, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministrazione Appaltante e nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1299 del 30/01/2014;
 - subappalto non autorizzato dall'Amministrazione Appaltante;
 - mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
 - altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
 - sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'Amministrazione);
 - negli altri casi specificamente previsti dal presente Contratto;
 - quando il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
 - il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'Amministrazione provvederà a comunicare all'Appaltatore in forma scritta l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19
Codice fiscale e P.IVA 09320520969

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato dall'Amministrazione, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.

Nei casi sopra previsti, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l'Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento delle attività oggetto del Contratto ad altro operatore.

Art. 13) - Ipotesi di recesso

In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, l'Amministrazione Appaltante ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all'Appaltatore:

1. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
2. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente Contratto richiesto da parte dell'ATS;
3. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti attivassero una Convenzione avente ad oggetto le attività oggetto della presente procedura.
4. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente Contratto;

5. prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
6. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente Contratto.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione Appaltante, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione.

In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.

L'Appaltatore dovrà comunque, se richiesto dalle ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento del servizio effettuato.

Non è consentito il recesso da parte dell'Appaltatore.

Art. 14) - Codice del Comportamento, Piani Anticorruzione e Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali

L'Agenzia informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice Comportamentale, quali dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).

Il suddetto Codice è stato adottato dall'ATS Città Metropolitana di Milano con Deliberazione n. 120 del 07.02.2018 ed è reperibile sul sito internet aziendale.

L'Agenzia informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti del proprio Piano Aziendale Triennale di Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito web dell'Amministrazione.

L'Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1299 del 30.01.2014 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.

Art. 15) - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ATS della Città Metropolitana di Milano.

L'operatore economico Russo Alessandro è designato responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679.

In qualità di Responsabile, la suddetta società è tenuta all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal citato Regolamento, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono specificate nel presente articolo.

Audit e Ispezioni

La ATS della Città Metropolitana di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull'osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia.

Il Responsabile consentirà l'accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.

Responsabilità e Manleva

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.

La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata dal presente Contratto.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19

Codice fiscale e P.IVA 09320520969

In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Obblighi del Responsabile del trattamento dei dati personali

In particolare, il Responsabile è tenuto a:

1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovrintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all'art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;
10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;

11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.

Al Responsabile è vietato:

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del presente contratto.

Art. 16) - Deposito cauzionale

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l'Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ per una somma garantita di € _____ (euro _____).

Art. 17) - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parti integranti del presente contratto il Capitolato Speciale d'Appalto, l'offerta tecnico – qualitativa e l'offerta economica dall'Appaltatore prodotte in sede di partecipazione alla gara [altra eventuale documentazione], anche se non materialmente allegati.

Art. 18) - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di _____.

Art. 19) - Spese bollatura del contratto

È a carico dell'Appaltatore la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l'imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.

L'imposta di bollo deve essere assolta o mediante la produzione fisica di n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00 ogni n. 4 pagine di contratto, ovvero mediante il pagamento dell'imposta di bollo virtuale con le modalità indicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall'ATS della Città Metropolitana. L'IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell'Amministrazione Appaltante.

Per l'Appaltante
Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi

Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante



Class. 01.06.03

Spett.le

OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA DI ANIMALI VAGANTI E GOVERNO CANILE SANITARIO DISTRETTO VETERINARIO OVEST MILANESE E RESTANTI COMUNI DEL DISTRETTO VETERINARIO RHO PER UN PERIODO DI 60 MESI. CIG 7800070563.

Con Deliberazione n. ____ del ____ è stato stabilito di avviare procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto d'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo del Canile Sanitario Distretto Veterinario Ovest Milanese e restanti Comuni del Distretto Veterinario Rho, per un periodo di 60 mesi.

Sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Codesta società ha manifestato interesse nei confronti di procedura negoziata con nota acquisita agli atti.

Alla luce di quanto sopra esposto

SI INVITA

Codesto spettabile operatore economico a formulare offerta rispetto al servizio in oggetto, nel rispetto dei termini e delle condizioni specificate di seguito e nella documentazione di gara.

1. Oggetto dell'appalto e importo a base d'asta

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono i servizi di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo del Canile Sanitario nell'ambito dei Comuni del Distretto Veterinario Ovest Milanese e restanti comuni del Distretto Veterinario Rho. I servizi necessitati consistono nel recuperare, mettere in custodia e mantenere cani e/o gatti malati o feriti. Inoltre, su richiesta del Dipartimento Veterinario è richiesta la termodistruzione delle carcasse di cani, gatti ed eccezionalmente di animali selvatici di piccola/media taglia.

L'importo a base d'asta è stabilito in € 1.200.935,00 (Iva esclusa), corrispondente al valore massimo presunto cui può giungere il contratto.

Non sussistono costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto, a termini di legge ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione del ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara. Il valore dell'opzione di cui al comma 12 del D. Lgs. 50/2016 è stimato in € 240.187,00.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Corso Italia 19 – Milano (20122)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore dell'opzione di cui al comma 11 del D. Lgs. 50/2016 è stimato in € 120.093,50.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.561.215,50, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero, e comprensivo delle opzioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 106 del Codice, sopra richiamati.

2. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

3. Modalità di presentazione dell'offerta

Per le modalità di svolgimento della presente procedura, si rimanda a quanto stabilito nella documentazione di gara.

Tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di Gara dovrà pervenire esclusivamente su Piattaforma SinTel entro e non oltre le ore 12:00 del giorno _____.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

4. Garanzie richieste

L'offerta di ciascun concorrente deve essere corredata dalla cauzione provvisoria, pari a € 24.018,70, fatto salvo quanto previsto all'art. 93, commi 7 e 8, del Codice.



L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, deve costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

5. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 (novellato con D. Lgs. n. 101/2018) "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

6. Contratto

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione e non prima di 35 gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ovvero entro un diverso termine espressamente concordato tra le parti.

7. Definizione delle controversie

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie sulla gara è competente, il Foro di Milano, in caso di controversie sulla esecuzione del contratto il Foro competente per ciascuna Agenzia.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Andreina Pirola

Il Responsabile del procedimento: Andreina Pirola
Il Responsabile dell'istruttoria: Carmela Merola

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE

Corso Italia 19 – Milano (20122)

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419

e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA DI ANIMALI VAGANTI E GOVERNO CANILE SANITARIO DISTRETTO VETERINARIO OVEST MILANESE E RESTANTI COMUNI DEL DISTRETTO VETERINARIO RHO PER UN PERIODO DI 60 MESI.

PREMESSE

Con Deliberazione a contrarre n. _____ del _____, questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'appalto di servizi di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo Canile Sanitario Distretto Veterinario Ovest Milanese e restanti Comuni del Distretto Veterinario Rho per periodo di 60 mesi.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata di cui all'art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di utilizzo di strumenti telematici.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda all'allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Per specifiche richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare l'Help Desk di ARCA al numero verde 800.116.738.

I luoghi di svolgimento del servizio sono i territori afferenti al Distretto Veterinario Ovest Milanese e i restanti Comuni del Distretto Veterinario Rho.

CIG: 7800070563

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Andreina Pirola, Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto
- 2) Schema di contratto;
- 3) Lettera d'invito;
- 4) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato A
 - Allegato B - Offerta economica
 - Allegato C - Modulo di avvalimento
 - DGUE
 - Regole compilazione DGUE
 - Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma "Sintel";
- 5) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con D.G.R. N. 1299 del 30/01/2014 (Allegato D) e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet messo a disposizione da ARCA Lombardia www.sintel.regione.lombardia.it e sul sito internet della Stazione Appaltante: <http://www.ast-milano.it> nella sezione Bandi di Gara.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti in merito alla documentazione di gara della presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL, entro e non oltre le ore 12:00 dell'ottavo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SINTEL.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.



2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, riferito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma SINTEL e/o all'indirizzo PEC approvigionamenti@pec.ats-milano.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.



3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è così suddiviso:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Lotto	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
2	Servizi di accalappiamento, custodia di animali vaganti e governo del Canile Sanitario nell'ambito dei Comuni del Distretto Veterinario Ovest Milanese e restanti comuni del Distretto Veterinario Rho. I servizi necessitati consistono nel recuperare, mettere in custodia e mantenere cani e/o gatti malati o feriti. Inoltre, su richiesta del Dipartimento Veterinario è richiesta la termodistruzione delle carcasse di cani, gatti ed eccezionalmente di animali selvatici di piccola/media taglia.	98380000-0	P	€ 1.200.935,00
Importo totale a base di gara				€ 1.200.935,00

Tabella n. 2 – Descrizione del lotto

Lotto	Oggetto del lotto	CIG
2	ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO DISTRETTO VETERINARIO OVEST MILANESE E RESTANTI COMUNI DEL DISTRETTO VETERINARIO RHO	7800070563

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Non sussistono costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività.

L'appalto è finanziato con mezzi propri dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara per singolo lotto, comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato sulla base dei dati di spesa storici e pari a € 720.561,00.



4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1. DURATA

Il contratto avrà durata di 60 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto d'Appalto.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto, a termini di legge ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016. Le variazioni saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione del ribasso offerto dall'operatore economico in sede di gara. Il valore dell'opzione di cui al comma 12 del D. Lgs. 50/2016 è stimato in **€ 240.187,00**.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore dell'opzione di cui al comma 11 del D. Lgs. 50/2016 è stimato in **€ 120.093,50**.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.561.215,50, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a zero, e comprensivo delle opzioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 106 del Codice, sopra richiamati.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto, in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto, in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.



I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.



A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con D.G.R. N. 1299 del 30/01/2014, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente comma 7. Il documento richiesto al prossimo § 7.1 agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità deve essere trasmesso mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 **in fase di comprova offerta**.

Il documento richiesto al prossimo § 7.2 agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale deve essere inserito nella Busta Telematica A.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.



7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) L'operatore economico deve produrre un'autocertificazione che contenga i riferimenti di servizi identici e/o analoghi (per servizio analogo si intende il servizio di gestione di rifugi) a quello oggetto della presente procedura, per un importo pari ad $\frac{1}{4}$ del valore della base d'asta (Iva esclusa), eseguiti positivamente nell'ultimo triennio, firmata digitalmente dal concorrente.

Per valore della base d'asta si intende l'importo di 60 mesi.

L'autocertificazione deve indicare: la corretta esecuzione delle prestazioni, l'Ente contraente, l'oggetto del servizio, il periodo di riferimento, gli importi fatturati (iva esclusa).

L'indicazione del fatturato deve essere suddivisa per singoli esercizi.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito o costituendo, il requisito di capacità economico – finanziaria di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, può provare la propria capacità economico finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione. In tal caso, la prova della capacità economico finanziaria può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016.



7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.



8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.